

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4339

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARBALACE, REINA, SANGUINETI, POTÌ,
MANCHINU, FIORINO, ALAGNA**

Presentata il 20 gennaio 1987

**Concessione di radio collegamenti ad uso privato
da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La complessità ed articolazione dell'organizzazione sociale nelle società post-industriali esige la ottimizzazione dei flussi di informazione interindividuali. Nell'ambito di tali esigenze va acquistando eccezionale rilevanza quella di rimanere costantemente in contatto con qualsiasi interlocutore indipendentemente dalla localizzazione abituale del singolo soggetto presso un apparecchio telefonico. Realizzare, infatti, su adeguata scala, un sistema idoneo al soddisfacimento di tale esigenza, costituisce sicuramente un fattore di efficienza globale, di incremento della produttività complessiva, anche per gli effetti indotti di abbattimento del traffico telefonico parassitario.

L'evoluzione tecnica nel settore delle tele-comunicazioni e dell'elettronica in generale offre, già da qualche tempo, una

soluzione al problema, tramite i sistemi cosiddetti « cercapersone » o « radio-pagers ». Non sembra, tuttavia, che le soluzioni, sin qui adottate, per l'attivazione di sistemi « cercapersone », possano consentire una adeguata copertura delle essenziali esigenze.

Nel settore pubblico, infatti, la società concessionaria di Stato (SIP) tenta di fornire con il noto « TELEDRIN » un servizio pregevole ma di dinamica espansiva assai limitata e, quindi, non idoneo, nei tempi anche medi e medio-lunghi a soddisfare tutte le esigenze già manifestatesi.

Appare, pertanto, indispensabile individuare modelli alternativi rispetto a quello fornito dal servizio pubblico, per consentire al servizio di « cercapersone » di espandersi con la rapidità necessaria. Tale modello può essere individuato nell'inserimento del sistema nelle esistenti

reti di « radiocollegamento » privato o nella predisposizione di reti-radio private specificamente destinate a tale utilizzazione. Tra le due alternative, tuttavia, la seconda non potrà che essere sussidiaria, stante la ben nota situazione di indisponibilità di frequenze nel nostro paese e per difficoltà connesse alla necessaria copertura d'area da parte del radio-segnales.

La disciplina vigente in materia di radiocollegamenti privati si basa su una serie di provvedimenti di digradante rilevanza nel sistema delle fonti normative ed amministrative, che sembra opportuno qui richiamare:

1) testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

2) decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 27 maggio 1974 in *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 20 giugno 1974 « Servizi di telecomunicazioni d'emergenza »;

3) decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 giugno 1976 in *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 24 giugno 1976 « Attribuzione al Direttore centrale per i servizi telegrafici e radioelettrici della competenza di talune concessioni ad uso privato concernenti ponti radio, stazioni di radioamatore e collegamenti telegrafici »;

4) convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, rese esecutive in Italia con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

5) convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 con la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali a uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

6) decreto del Ministro delle telecomunicazioni del 3 agosto 1985 su *Gazzetta*

Ufficiale n. 205 del 31 agosto 1985 « Istituzione del servizio radiomobile terrestre pubblico di teleavviso personale (Tele-drin);

7) decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 21 febbraio 1986 in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986 « Normativa relativa ai radiocollegamenti radiomobili privati ».

In base a tale normativa, come è noto, per l'installazione di una rete di radiocollegamento il privato deve richiedere apposita concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. In base a tale concessione possono essere inseriti nella rete i « cercapersone », salvi gli eventuali ostacoli di natura tecnica, pagando — come è ovvio — il relativo canone annuale. Non diversa è la situazione ove ci si prefigga di installare *ex novo* la rete di « cerca-persone ».

Le reti « cerca-persone » private, tuttavia possono essere utilizzate esclusivamente dal concessionario o da altri soggetti compresi nella sua sfera organizzativa interna e non possono essere estese, allo stato della legislazione, ad utenti esterni. Questo è — per l'appunto — il limite del modello vigente ed è chiaro il contrasto con il pubblico interesse.

Riconoscendo, pertanto, l'esigenza di garantire la reperibilità, tramite segnali radioelettrici emessi da impianti fissi, di persone dislocate in una determinata area ai fini della salvaguardia delle persone e delle cose;

constatato che la concessionaria pubblica non è oggi in grado di assicurare tale reperibilità in ogni area del territorio nazionale e che comunque il servizio è limitato alla sola ricezione di messaggi numerici, segnali acustici e/o attivazione di circuiti a vibrazione con esclusione della ricezione di messaggi in fonìa « in chiaro » e quindi intelleggibili da parte di portatori di handicap visivi o di soggetti analfabeti e che le indicazioni trasmesse sono inadeguate a fornire con immediatezza senso compiuto al messaggio e mancano delle indicazioni indispensabili a garantire una pronta azione da parte del ricevente;

posto in evidenza che il servizio offerto dalla concessionaria pubblica, salve le limitazioni di cui sopra, viene esplicito esclusivamente tramite rete telefonica commutata ed è tecnicamente realizzato mediante l'emissione di segnali trasmessi da impianti fissi associati, per gruppi geografici, alla rete telefonica pubblica, differendo quindi sostanzialmente dal funzionamento e dalle prestazioni degli ap-

parecchi destinati alla ricerca di persone inseriti in reti di radiocollegamento attivate a seguito di concessione di stazioni radioelettriche ad uso privato;

rilevato che comunque sussistono, nelle aree non coperte dal servizio pubblico di teleavviso personale, esigenze inderogabili ai fini della predetta salvaguardia, si propone la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nelle aree del territorio nazionale coperte da emissioni radioelettriche conseguenti al funzionamento di apparecchiature installate a seguito di concessione di radiocollegamento ad uso privato, è data facoltà all'Amministrazione centrale dei servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di autorizzare l'uso di ricevitori personali di segnali acustici o messaggi, irradiati da postazioni radio fisse e facenti parte dei predetti radiocollegamenti, anche da parte di terzi rispetto al titolare della concessione.

ART. 2.

1. Per ogni ricevitore personale inserito nel radiocollegamento deve essere corrisposto il relativo canone ai sensi dell'articolo 188 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.